

LEGGE CODICE ROSSO per il contrasto alla violenza sulle donne

Il codice rosso
Proposta di legge per il contrasto alla violenza sulle donne



CODICE ROSSO
La vittima di violenza, molestie e stalking dovrà essere sentita dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato

REVENGE PORN
Da 1 a 6 anni per chi diffonda foto o video a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso

INDUZIONE AL MATRIMONIO
Reclusione da 1 a 5 anni, e da 2 a 6 se coinvolge un minore

SFREGI
Da 8 a 14 anni per sfregio permanente al viso. Più difficile ottenere misure alternative

VIOLENZA SESSUALE
Carcere da 6 a 12 anni (invece di 5-10). Fino a 14 anni se è di gruppo e fino a 24 anni se la vittima ne ha meno di 14

ANSA centimetri

Il 17 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1200 che introduce il cosiddetto "codice rosso" per le violenze domestiche e di genere. Il testo era già stato approvato dalla Camera il 3 aprile 2019.

L'espressione "codice rosso" non è casuale, ma si riferisce alla previsione secondo la quale per alcuni reati è disposta una "velocizzazione" dell'inizio del procedimento penale attraverso provvedimenti di protezione per le vittime. In particolare, il ddl prevede la modifica dell'art. 347 e dell'art. 362 del c.p.p., sancendo con l'integrazione dell'articolo 370, l'obbligo per la polizia giudiziaria, in presenza di determinati reati, di dare priorità alle indagini, escludendo la possibilità che quest'ultima valuti discrezionalmente l'esistenza dell'urgenza.

Si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Tra le principali novità contenute nella Legge, si segnala la previsione che introduce una corsia preferenziale per le denunce di reati di violenza domestica e di genere, per velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Per i reati sessuali, il ddl prevede che "la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste". Il pubblico ministero ha tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per assumere informazioni, con eccezioni se la vittima è un minore. Quanto alla polizia, deve agire "senza ritardo" per il compimento di tutti gli atti del pubblico ministero. Altra novità importante, voluta Dal Movimento 5 stelle, è l'allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi, non più solo 6, per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale subita; che il Pm sia tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Un'altra novità, interessa l'aspetto sanzionatorio di alcuni reati già esistenti. Sono previsti degli aumenti di pena per il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi (oggi la pena è da 3 a 7 anni, prima era da 2 a 6) e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza o disabili. Un aumento di pena è stato disposto anche per lo stalking, anziché dai 6 mesi ai 5 anni, è da 1 a 6 anni. Si aggravano anche le pene per la violenza sessuale che aumentano se relative a minori di 14 anni. Vengono introdotte nuove fattispecie delittuose, in particolare: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), la costrizione o l'induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.). È stato introdotto un nuovo reato anche per chi provoca la deformazione dell'aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. La pena è la reclusione da 8 a 14 anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l'ergastolo.